



COMUNE DI CARAVAGGIO  
PROVINCIA DI BERGAMO

## Comune di Caravaggio

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 - <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Importi dovuti</i> .....	3
Articolo 5 - <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	4
Articolo 6 - <i>Diniego della definizione</i> .....	4
Articolo 7 - <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	4
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i> .....	5

## **Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119.

## **Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata***

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Caravaggio, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI.....
- b) il Comune di Caravaggio, per quanto attiene la TARSU, TARES e la TARI;
- c) il Concessionario MAGGIOLI , per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) il Concessionario ICA, per quanto attiene le ingiunzioni di pagamento;
- e) il Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni per quanto attiene le cartelle di pagamento;

2. Non sono tuttavia definibili le liti nelle quali il Comune di Caravaggio, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stato destinatario dell'atto di impugnazione e non sia stato successivamente chiamato in giudizio né sia intervenuto volontariamente

## **Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda***

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (*o concessionario*) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

#### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- del valore della controversia come definito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 in assenza di giudizio o in caso di giudizio, non definitivo, favorevole all'Ente impositore;

- del novanta per cento del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;

- del quaranta per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di primo grado;

- del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nella pronuncia di secondo grado;

- del cinque per cento del valore della controversia pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in caso di soccombenza dell'Ente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

2. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione in caso di assenza di giudizio o di giudizio favorevole all'Ente ovvero il quindici per cento in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultimo o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

### **Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione***

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è previsto il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi legali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs 09/7/1997 n. 241.

2. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

### **Articolo 6 – *Diniego della definizione***

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali***

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 luglio 2019.

## **Articolo 8 – *Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.